



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**SEZIONE XIV CIVILE**

in persona del giudice unico, dott. Stefano Cardinali, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 1602/24 R.G., introdotto da Giuditta Mosca con ricorso depositato il 29/10/24.

Visto il ricorso con il quale Giuditta Mosca ha presentato, ai sensi dell'art. 67 CCII e per il tramite dell'organismo di composizione della crisi, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e ne ha chiesto l'omologazione;

visto il decreto del Tribunale in data 15/11/24 - contenente l'errata indicazione del codice fiscale della proponente, di cui è stata disposta la correzione con decreto in data 26/11/24 -, con il quale, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, ne ha disposto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII;

vista la relazione dell'OCC di cui al sesto comma del citato art. 70 CCII, depositata il 13/1/25, nella quale ha dato atto che, nel termine di cui al terzo comma, erano state formulate osservazioni dal creditore Agenzia delle Entrate Riscossione, che aveva precisato il proprio credito attuale per un importo maggiore di quello indicato nel piano e dalla Sorec S.R.L., quale procuratrice della Dolomiti Spe S.R.L., che ha precisato che la creditrice indicata nel piano, Cherry Bank S.P.A. aveva



ceduto il proprio credito vantato nei confronti della Mosca alla Dolomiti Spe S.R.L.;

rilevato che, in assenza di ulteriori contestazioni da parte dei creditori, l'OCC ha predisposto un'integrazione e modifica del piano comunicata alla proponente che non ha fatto pervenire alcuna osservazione al riguardo nel termine assegnatole;

ritenuto che la proposta, come integrata con il piano definitivo depositato il 13/1/25 dall'OCC alla luce delle osservazioni fatte pervenire dai creditori, appare conforme ai presupposti di fattibilità e convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, già valutati favorevolmente con il decreto del 15/11/24, e rilevato che nessuna contestazione è stata formulata al riguardo dai creditori;

**P.Q.M.**

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Giuditta Mosca nella stesura definitiva esposta nel piano allegato alla relazione dell'OCC depositata il 13/1/25;

dichiara chiusa la procedura;

dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante affissione sul Sito Internet del Tribunale di Roma;

manda all'OCC per le comunicazioni a tutti i creditori ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 70 CCII.

Roma, 1/2/25.

Il giudice

dott. Stefano Cardinali

